



COVID-19 Trevignano: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza fase 2

Descrizione

La Regione Lazio ha emanato in data odierna (testo completo scaricabile) [l'ordinanza](#) Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per stabilire i criteri e le misure da adottare dal **prossimo 4 maggio con validità sino al 17 maggio** relative a molteplici settori economici e sociali.

I testo e le misure indicate hanno lo scopo di consentire una graduale ripresa delle attività, garantendo sicurezza per i cittadini.

Di seguito sintesi del testo dell'ordinanza, nella parte relativa alle misure d'interesse locale da applicare.

- **Allo scopo di consentire che lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie** per persone con disabilità di cui all'art. 8 al decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 siano svolte nel pieno rispetto di ogni misura per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori, la riattivazione delle stesse è subordinata all'adozione del Piano regionale territoriale ed alla comunicazione attestante l'adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel citato Piano che, il gestore della struttura, deve effettuare sia al Comune presso il quale insiste la medesima, sia all'Azienda sanitaria locale di riferimento.
- **Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività:**
 1. per le **concessioni con finalità turistico ricreative** che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all'aria aperta, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili.

2. **nell'ambito delle attività di cantieristica navale**, la consegna di magazzino, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o comunque finalizzate alla consegna.
 3. **lo spostamento**, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità di porto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro;
 4. nell'ambito delle **attività di rimessaggio**, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l'attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da porto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l'obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori;
 5. la **vendita delle calzature per bambini** sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;
 6. **l'attività dei restauratori** purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all'allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
 7. l'attività da parte degli **esercizi di toelettatura degli animali di compagnia**, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità di consegna animale per toelettatura-ritiro animale, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
 8. **l'attività di allevamento e di addestramento di animali** assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- **Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività :**
 1. **l'attività motoria e sportiva all'aperto in forma individuale**, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, **nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività**. È consentito per tali attività lo **spostamento individuale solo in ambito provinciale**. Esclusivamente per lo svolgimento in forma **amatoriale di pesca sportiva** da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo **spostamento nell'intero ambito regionale**, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.

Le attività indicate nella presente ordinanza **dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali**, con particolare riguardo ai contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

La presente ordinanza avrà validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento

L'agone 2024